

		SENT. N. 85/2025/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Vittorio RAELI	Presidente	
	Massimo PERIN	Presidente aggiunto	
	Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore	
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46515 del registro di segreteria,	
		promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di:	
		- DESTINY srls , partita iva 0425590406, in persona dell'amministratore unico	
		e legale rappresentante Tiziana Merlo, nata a Campi Salentina (Le) il 15 aprile	
		1965, c.f. MRLTZN65D55B506M;	
		- MERLO Tiziana , come sopra generalizzata, in proprio, quale legale	
		rappresentante <i>pro tempore</i> della società Destiny srls;	
		Visto l'atto di citazione;	
		Visti gli altri atti e documenti di causa;	
		Uditi, nell'udienza pubblica del 25 giugno 2025, tenuta con l'assistenza del	
		segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore consigliere Riccardo Patumi e il	
		Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale	
		Salvatore Antonio Sardella. Non costituiti i convenuti.	
		FATTO	
			1

1. Con atto di citazione depositato in data 7 febbraio 2025, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio la società Destiny srls e la sig.ra Tiziana Merlo, suo rappresentante legale, per il mancato riversamento al Comune di Rimini dell'imposta di soggiorno incassata dalla struttura ricettiva "Criss" riferita al terzo trimestre del 2020.

Il procedimento ha avuto origine dalla segnalazione del Comune di Rimini, depositata in data 30 giugno 2022, con la quale è stato denunciato il mancato riversamento.

In assenza della presentazione della dichiarazione trimestrale, il Comune di Rimini ha accertato l'imposta dovuta in un importo di 1.586,00 euro, mediante i dati trasmessi dal gestore al Ministero dell'interno.

A seguito dell'emissione, per il recupero del credito, di un accertamento esecutivo, era stata presentata ed accolta un'istanza di rateizzazione del debito; tuttavia, il gestore si è limitato a pagare la sola prima rata.

Conseguentemente, è stato stimato dal Comune il debito residuo del gestore in 1.453,86 euro al netto di sanzioni, spese ed interessi.

A seguito dell'invito a dedurre gli odierni convenuti non hanno depositato deduzioni difensive né hanno chiesto l'audizione personale.

In diritto, la Procura contabile regionale innanzitutto ricorda che il Consiglio comunale di Rimini, con deliberazione n. 61, del 03/12/2020, ha approvato il vigente regolamento sull'imposta di soggiorno, in vigore dal 1/02/2021. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 di tale regolamento *"sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale"*. Il

successivo art. 6 stabilisce, inoltre, che i gestori delle strutture recettizie sono obbligati a riscuotere il tributo dagli ospiti e a riversare al comune le somme entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare.

Il presupposto per affermare la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli odierni convenuti e l'Amministrazione viene rinvenuto dall'Accusa nell'inserimento della società convenuta nella procedura di riscossione e riversamento del tributo prevista dal sopra menzionato regolamento.

Richiama, in proposito, giurisprudenza sia della Corte di cassazione, che di questa Corte. In particolare, afferma la sussistenza del rapporto di servizio anche nei confronti della rappresentante legale *pro tempore*, in forza della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, con conseguente responsabilità di quest'ultima che, per il suo arricchimento doloso, la Procura ritiene debba essere solidale.

Per quanto sopra, secondo la Pubblica Accusa l'omesso versamento di quanto riscosso a titolo di imposta di soggiorno costituirebbe un illecito erariale con il conseguente radicamento della giurisdizione di questa Corte.

L'elemento psicologico andrebbe ravvisato nel dolo, per non avere gli odierni convenuti dichiarato la riscossione del tributo, omettendone il riversamento nonostante l'avviso di accertamento esecutivo emesso dal Comune di Rimini.

La Pubblica Accusa individua nell'imposta di soggiorno riscossa dalla società Destiny srls e non riversata il danno da mancata entrata tributaria che sarebbe stato cagionato al Comune di Rimini.

Nel rassegnare le conclusioni, la Procura contabile ha chiesto che gli odierni convenuti siano condannati in solido a pagare, in favore del Comune di Rimini, a titolo di risarcimento del danno, l'importo complessivo di 1.453,86 euro, oltre

alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali fino al soddisfo.

2. I convenuti non si sono costituiti in giudizio.

3. All'udienza del 25 giugno 2025, la Procura regionale ha confermato le conclusioni in atti.

DIRITTO

1. Preliminarmente, dev'essere dichiarata la **regolarità del contraddittorio** nei confronti dei convenuti in ragione della regolarità delle notifiche dell'atto di citazione eseguite nei confronti della Destiny srls mediante PEC e rispetto alla signora Tiziana Merlo "a mani proprie".

Pertanto, non essendosi i convenuti costituiti in giudizio, dev'essere dichiarata la loro contumacia.

2. Ancora preliminarmente, il Collegio osserva che nella fattispecie in esame sussiste la **giurisdizione contabile**.

Questa Sezione si è ormai consolidata nell'affermare la giurisdizione del Giudice contabile sull'albergatore tenuto a versare l'imposta di soggiorno anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.180, comma 3, del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, che ha qualificato il gestore delle strutture ricettive alberghiere quale responsabile dell'imposta di soggiorno (da ultimo, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 10/2025). Così anche la posizione consolidata delle Sezioni d'appello di questa Corte (cfr. Sez. II Centr. app., sent. n. 34/2024).

3. Nel merito, la domanda attorea è fondata.

Gli odierni convenuti, rispettivamente la società Destiny srls, in quanto soggetto che aveva in gestione la struttura ricettiva in analisi, e la sig.ra Tiziana Merlo, quale legale rappresentante *pro tempore* della stessa, devono

rispondere per aver riversato solo parzialmente l'imposta di soggiorno relativa al terzo trimestre 2020, in violazione di quanto previsto dal regolamento del Comune di Rimini, che disciplina la corresponsione dell'imposta di cui sopra ai gestori delle strutture ricettive e il successivo riversamento.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza n.19654/18, hanno chiarito che, *“poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o ‘albergatore’) attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico (...) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato”*.

Come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, il contabile riveste una posizione di garanzia qualificata, con la conseguenza che la prova della condotta causativa di danno è raggiunta qualora risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione.

In particolare, nella fattispecie in esame risulta che i convenuti, come già sopra evidenziato, abbiano riversato solo parzialmente le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno riscosse dalla struttura ricettizia “Criss” nel terzo trimestre 2020. L'importo non riversato è pari a 1.453,86 euro e, contumaci, non hanno fornito la prova liberatoria consistente nella documentazione del riversamento di cui viene contestata la mancata effettuazione.

Di tale comportamento, caratterizzato dall'elemento psicologico del dolo in termini di intenzionalità della violazione dell'obbligo di riversamento dell'imposta di soggiorno, devono, pertanto, rispondere.

4. Affermata la fondatezza dell'azione erariale nell'*an*, dev'essere verificata la

quantificazione del danno operata dalla Procura, che lo ha determinato in 1.453,86 euro.

Tale quantificazione è corretta giacché, come affermato dalla Procura contabile, dalla documentazione (versata in atti) costituita dall'estratto del debito tratto dal portale della concessionaria della riscossione SORIT spa, risulta che tale ammontare, pari all'imposta dovuta per i 793 pernottamenti dichiarati nel trimestre meno l'unica rata corrisposta dal gestore a seguito dell'ottenuta rateizzazione, tiene conto solo dell'imposta di soggiorno non riversata e non anche di eventuali ulteriori pretese da parte dell'ente locale in questione, quali interessi e sanzioni.

5. Per le considerazioni sopra esposte, la Destiny srls e la signora Tiziana Merlo, in qualità di rappresentante legale *pro tempore* di tale società, sono responsabili in solido del danno cagionato al Comune di Rimini, pari a 1.453,86 euro, per l'omesso riversamento di importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno e non riversati. Sono, altresì, chiamati a corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme riscosse e non riversate dalle date di scadenza dei termini per eseguire il riversamento dell'imposta di soggiorno, come individuate sulla base del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno del Comune di Rimini, alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali da quest'ultima data fino al soddisfo.

6. Pur non avendo il Pubblico Ministero domandato la condanna alle **spese di giudizio** della parte convenuta, questo Organo giudicante può procedere in tal senso in forza del disposto di cui all'art. 31 del codice della giustizia contabile per il quale *"Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore*

dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa". Da

tale previsione, infatti, consegue che la condanna alle spese costituisce una

conseguenza accessoria della soccombenza.

Per quanto sopra esposto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e

sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna,

definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea come da

motivazione e, per l'effetto, **condanna** in solido i convenuti Destiny srls e

Tiziana Merlo al pagamento, in favore del Comune di Rimini, dell'importo di

1.453,86 (millequattrocentocinquantatre/86) euro, salvo a tenere conto di

quanto eventualmente già recuperato, oltre alla rivalutazione monetaria

secondo gli indici FOI/ISTAT dalle date di scadenza dei termini stabiliti sulla

base del regolamento del Comune di Rimini per riversare l'imposta di

soggiorno alla data di deposito della presente sentenza ed agli interessi legali

sulla somma rivalutata dal giorno del deposito fino al soddisfo.

Condanna, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio,

che si liquidano in euro 64,00 (sessantaquattro/00).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI

Vittorio RAELI

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23 luglio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)